

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 febbraio 2025, n. 80 "Centri Clinici Diagnostici S.r.l." (P. IVA 03916530722) e "GI.BA. S.r.l." (P. IVA 06802140720). Parere di compatibilità negativo per l'installazione di RMN e favorevole per l'installazione di TC, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dal Comune di Bari nell'arco temporale del 13° bimestre per l'ambito territoriale del DSS Unico Bari dell'ASL BA a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per prestazioni di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. e del R.R. n. 9/2022 presentate da vari soggetti privati.

"Medical Center S.r.l." (P. IVA 04219860725). Improcedibilità della richiesta trasmessa dal Comune di Bari nel 13° bimestre per carenza dei requisiti.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale", del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") prevede che: "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3 (*“Compiti della Regione”*) co. 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*
 - a) *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;...(omissis)”*;
- all’art. 5 (*“Autorizzazioni”*), co. 1 che *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis) 1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (omissis)”*;
- all’art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) che:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura ...(omissis).

2. Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.

...(omissis).

...(omissis)”.

Il R.R. 12 agosto 2022, n. 9 (*“Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”*) stabilisce all’art. 3 (*“Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio”*):

- al comma 1 che *“Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue:*
 - a) *n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;*
 - b) *n. 1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.”;*
- al comma 2 che *“Fermo restando che:*
 - *per effetto del D.M. 14 gennaio del 2021, lettera A) dell’Allegato “Disponibilità delle ulteriori dotazioni strumentali diagnostiche richieste”, il rilascio di parere favorevole di compatibilità e*

la conseguente autorizzazione alla installazione/realizzazione di una RMN grande macchina presuppone che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine ...(omissis)".

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 ("Adozione dei criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.") stabilisce, tra l'altro, che:

"Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti.

...(omissis)

1. Sul parametro della localizzazione territoriale.

Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell'arco temporale di riferimento di volta in volta concluso, determinato ai sensi del successivo paragrafo 3.

...(omissis)

Nelle ipotesi in cui il fabbisogno assistenziale di una determinata tipologia di struttura sia, a livello regolamentare, già circoscritto dal punto di vista allocativo attraverso l'individuazione dei distretti socio-sanitari o delle aree provinciali comprensive di determinati distretti socio-sanitari in cui allocare le strutture da realizzare, la Sezione regionale competente non richiede il predetto parere al Direttore Generale, sia in ipotesi di un'unica richiesta di verifica di compatibilità che in ipotesi di più richieste di verifica di compatibilità pervenute nel medesimo arco temporale, salvo che sia diversamente stabilito dagli specifici regolamenti regionali applicabili in ragione della tipologia di struttura interessata.

...(omissis)".

Con Determina Dirigenziale (D.D.) n. 169 dell'08/04/2024 la scrivente Sezione ha già rilasciato parere di compatibilità favorevole nell'ambito territoriale del DSS Unico Bari dell'Asl Bari con riferimento all'arco temporale decorrente **dal 1° al 4° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all'art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune Bari, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l.", con sede operativa in Bari alla via Caldarola n. 39/A per l'installazione di n. 1 TC e di n. 1 RMN grande macchina.

Con D.D. n. 361 del 31/07/2024 la scrivente Sezione ha già rilasciato parere di compatibilità favorevole nell'ambito territoriale del DSS Unico Bari dell'Asl Bari con riferimento all'arco temporale decorrente **dal 5° al 10° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all'art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune Bari, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "STATIC Centro Chiroterapeutico Appulo Lucano S.r.l.", con sede operativa in Bari in Corso Mazzini n. 136/D per l'installazione di n. 1 TC e di n. 1 RMN grande macchina.

Con D.D. n. 610 del 13/12/2024 la scrivente Sezione ha già rilasciato parere di compatibilità favorevole

nell'ambito territoriale del DSS Unico Bari dell'Asl Bari con riferimento all'arco temporale **dall'11° al 12° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all'art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune Bari, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "CENTRO DIAGNOSTICO SANT'AGATA S.r.l.", con sede operativa in Bari in via F. Campione nn. 86/88/90 per l'installazione di n. 1 TC e di n. 1 RMN grande macchina.

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 1825/2022 corrispondente al **13° bimestre** dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 9/2022 (dal 16/08/2024 al 15/10/2024), risultano pervenute le seguenti richieste di verifica di compatibilità per l'ambito territoriale del **DSS Unico Bari** dell'ASL Bari dal Comune di Bari:

- i. con *pec* dell'01/10/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 473901 di pari data, a seguito di istanza della società "**Medical Center S.r.l.**", P. IVA 04219860725, per l'autorizzazione alla realizzazione di "*strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine*" di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'installazione di **n. 1 TC** nella struttura ubicata a **Bari in V.le Europa n. 7**. La struttura non è in possesso di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
- ii. con *pec* dell'01/10/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 473852 di pari data, a seguito di istanza della società "**Centri Clinici Diagnostici S.r.l.**", P. IVA 03916530722, per l'autorizzazione alla realizzazione di "*strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine*" di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'installazione di **n. 1 TC** e di **n. 1 RMN** nella struttura ubicata a **Bari in Via Q. Sella nn. 40-46 ang. Via A. Gimma nn. 191-195/C**. La struttura è già in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
- iii. con *pec* del 10/10/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 495575 di pari data, a seguito di istanza della società "**GI.BA. S.r.l.**", P. IVA 06802140720, per l'autorizzazione alla realizzazione di "*strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine*" di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'installazione di **n. 1 TC** e di **n. 1 RMN** nella struttura ubicata a **Bari in Strada Caposcardicchio nn. 28/16**. La struttura è già in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine.

Per quanto sopra, considerato che:

- Il R.R. n. 9/2022 stabilisce all'art. 3 ("*Verifica di compatibilità e autorizzazione all'esercizio*") co. 1 che "*Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, è stabilito come segue:*
 - a. *n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;*
 - b. *1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.*";
- la popolazione residente nell'ambito territoriale del distretto socio-sanitario (DSS) Unico Bari al 1° gennaio 2024 (fonte ISTAT – popolazione residente) è pari a 316.212 residenti per cui, ai fini del rilascio del parere favorevole di compatibilità, il **fabbisogno regolamentare** vigente:
 - di **RMN** è pari a **n. 6 (sei)** grandi macchine;
 - di **TC** è pari a **n. 13 (tredici)** apparecchiature;
- nel distretto socio-sanitario in questione risultano, complessivamente **già autorizzate**, o risulta già

rilasciato parere favorevole di compatibilità al fabbisogno, per **n. 6 (sei) RMN** presso STRUTTURE PRIVATE e **n. 7 (sette) TC**, di cui n. 1 presso STRUTTURE PUBBLICHE (conteggiata secondo i sopra citati criteri regolamentari vigenti), e n. 6 presso STRUTTURE PRIVATE, tutte installate nel Comune di Bari, unico comune afferente al distretto socio-sanitario in questione:

tipo	Titolare - Struttura	Indirizzo	Num. RMN	Num. TC
	FABBISOGNO TOTALE (num. apparecchiature)		6	13
Pubb.	ASL BA - Poliambulatorio ex CTO	Lung. Starita n. 6	-	1
Priv.	Santa Maria Srl - <i>Ospedale S. Maria</i>	Via De Ferrariis, 18/D	1	1
Priv.	RM 2000 Centro di diagnostica clinica Srl	Via Celentano, 63	1	1
Priv.	Ricerche Diagnostiche Srl	Largo Ciaia, 13/A	1	1
Priv.	Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino Srl	Via Caldarola, 39/A	1	1
Priv.	STATIC Centro Chiroterapeutico Appulo Lucano Srl	C.so Mazzini, 136/D	1	1
Priv.	Centro Diagnostico Sant'Agata Srl	Via Campione, 86/88/90	1	1
	TOTALE AUTORIZZATO (num.apparecchiature)		6	7
	FABBISOGNO RESIDUO (num. apparecchiature)		0	6

- pertanto, ai sensi del R.R. n. 9/2022, nel distretto socio-sanitario il fabbisogno numerico per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, risulta interamente soddisfatto per le apparecchiature RMN, mentre non risulta soddisfatto per le TC, ed è pari a **n. 6 (sei) apparecchiature TC**;
- la verifica di compatibilità al fabbisogno, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, di una struttura di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (art. 5 co. 1 punto 1.6.3 L.R. 9/17 smi) presuppone, ai sensi del prefato regolamento regionale, *“che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”*;
- la struttura ubicata a **Bari in V.le Europa n. 7** di cui è titolare la società **“Medical Center S.r.l.”**, P. IVA 04219860725, non è autorizzata all'esercizio dell'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, pertanto, la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bari in relazione alla domanda di autorizzazione alla realizzazione della società *de quo* è **improcedibile** per carenza dei requisiti ai sensi del citato regolamento regionale;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale del **DSS Unico Bari dell'Asl BA** con riferimento all'arco temporale del **13° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all'art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017:

- **parere di compatibilità negativo** ad entrambe le richieste trasmesse dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di **“Centri Clinici Diagnostici S.r.l.”**, P. IVA 03916530722, nella struttura ubicata a Bari in Via Q. Sella nn. 40-46 ang. Via A. Gimma nn. 191-195/C., e di **“GI.BA. S.r.l.”**, P. IVA 06802140720, nella struttura ubicata a Bari in Strada Caposcardicchio nn. 28/16, per **l'installazione di RMN**;
- **parere di compatibilità favorevole** ad entrambe le richieste trasmesse dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di **“Centri Clinici Diagnostici S.r.l.”**, P. IVA 03916530722, nella struttura ubicata a Bari in Via Q. Sella nn. 40-46 ang. Via A. Gimma nn. 191-195/C., e di **“GI.BA. S.r.l.”**, P.

IVA 06802140720, nella struttura ubicata a Bari in Strada Caposcardicchio nn. 28/16, per l'**installazione di n. 1 TC** in ciascuna delle due strutture;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante di ciascuna delle società destinatarie del presente provvedimento dovrà trasmettere, per l'apparecchiatura TC, la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale del **DSS Unico Bari dell'Asl BA** con riferimento all'arco temporale del **13° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all'art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017:

- **parere di compatibilità negativo** ad entrambe le richieste trasmesse dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di "**Centri Clinici Diagnostici S.r.l.**", P. IVA 03916530722, nella struttura ubicata a Bari in Via Q. Sella nn. 40-46 ang. Via A. Gimma nn. 191-195/C., e di "**GI.BA. S.r.l.**", P. IVA 06802140720, nella struttura ubicata a Bari in Strada Caposcardicchio nn. 28/16, per l'**installazione di RMN**;
- **parere di compatibilità favorevole** ad entrambe le richieste trasmesse dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di "**Centri Clinici Diagnostici S.r.l.**", P. IVA 03916530722, nella struttura ubicata a Bari in Via Q. Sella nn. 40-46 ang. Via A. Gimma nn. 191-195/C., e di "**GI.BA. S.r.l.**", P.

IVA 06802140720, nella struttura ubicata a Bari in Strada Caposcardicchio nn. 28/16, per l'**installazione di n. 1 TC** in ciascuna delle due strutture;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante di ciascuna delle società destinatarie del presente provvedimento dovrà trasmettere, per l'apparecchiatura TC, la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L.gs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Bari (*suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it*);
- al legale rappresentante di *Medical Center S.r.l.* (*medicalcentresrl@legalmail.it*), di *Centri Clinici Diagnostici S.r.l.* (*centriclinicidiagnostici@pec.it*) e di *GI.BA. S.r.l.* (*gibasrl2010@pec.it*);
- al Direttore Generale dell'ASL BA (*protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it*);
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA (*dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it*);
- al DSS Unico Bari dell'ASL BA (*distrettobari.aslbari@pec.rupar.puglia.it*).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro